



Università  
degli Studi di  
Messina

DIREZIONE GENERALE

Ai Direttori dei Dipartimenti  
Ai Responsabili dei Centri  
Ai Dirigenti  
Ai Segretari amministrativi dei Dipartimenti e  
dei Centri  
A tutti i Responsabili di strutture

e, p.c. Al Magnifico Rettore  
Al Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: Decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74. Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.

Il decreto-legge in oggetto contiene diverse disposizioni di particolare interesse per le istituzioni universitarie. Si evidenziano, pertanto, di seguito, quelle più rilevanti.

**Incarichi dirigenziali.** L'articolo 1, comma 1, consente alle pubbliche amministrazioni di conferire a soggetti estranei ai ruoli dell'amministrazione incarichi dirigenziali generali e non generali nel limite del 12 per cento delle rispettive dotazioni organiche. Tale deroga ai limiti delle quote previsti dal TU in materia di impiego pubblico si applica solo per la copertura di posti delle articolazioni che rivestono la qualifica di soggetti attuatori del PNRR e fino al 31 dicembre 2026.

**Incarichi ai soggetti in quiescenza.** L'art. 1, comma 4-bis, prevede il trattenimento in servizio di dirigenti nelle pubbliche amministrazioni. La norma transitoria consiste in una possibilità di deroga alla disciplina restrittiva sugli incarichi ai soggetti in quiescenza, che viene ammessa con riferimento al trattenimento in servizio dei dirigenti titolari di incarichi di funzione dirigenziale di livello generale o di livello superiore, per un periodo in ogni caso non eccedente il 31 dicembre 2026.

**Categorie protette.** L'articolo 1, comma 9-bis, prevede, in favore degli operatori volontari che hanno concluso senza demerito il servizio civile universale, una riserva di posti pari al 15 per cento nelle assunzioni di personale non dirigenziale presso le Pubbliche amministrazioni, nonché presso le aziende speciali e le istituzioni strumentali all'attività degli enti locali.

**Aspettativa.** L'articolo 1, comma 12-quater, intervenendo a modificare l'articolo 18, comma 1, della legge n. 183 del 2010, eleva da dodici a trentasei mesi il periodo massimo di aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, riconosciuto ai dipendenti pubblici - periodo rinnovabile per una sola volta - anche per avviare attività professionali e imprenditoriali.

**Scudo erariale.** L'art. 1, comma 12-quinquies, alla lettera a), proroga di un anno (dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024) la disposizione del decreto-legge n. 76/2020 sul c.d. scudo erariale, che limita in via transitoria la responsabilità erariale di amministratori, dipendenti pubblici e privati cui è affidata la gestione di pubbliche risorse ai danni cagionati dalle sole condotte poste in essere con dolo, escludendo quindi ogni responsabilità per colpa grave. La disposizione in esame precisa infine che la proroga fino al 30 giugno 2024 è disposta in attesa di una complessiva revisione della disciplina sulla responsabilità amministrativo-contabile.

**Controllo Corte dei conti.** L'art. 1, comma 12-quinquies, prevede, alla lettera b), l'esclusione, dal perimetro dei piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale sui quali la Corte dei conti svolge il controllo concomitante, di quelli previsti o finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ovvero dal Piano nazionale per gli investimenti complementari.

**Formazione del personale.** L'art. 1, comma 14-sexies, prevede che tra i contenuti necessari del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) le amministrazioni indichino gli obiettivi, le risorse e le metodologie per la formazione del personale, individuando al proprio interno i dirigenti e funzionari per realizzare le attività di formazione. A tal fine è stato inserito un nuovo comma 7-ter all'articolo 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 che aveva

introdotto e disciplinato il Piano integrato di attività e organizzazione come documento unico di programmazione e governance per le pubbliche amministrazioni, accorpando diversi strumenti di programmazione finora in uso.

Il nuovo comma 7-ter specifica che nell'ambito della sezione relativa alla formazione del personale (ossia la sezione su Organizzazione e capitale umano), le amministrazioni devono indicare, quali elementi necessari, gli obiettivi della formazione e le risorse finanziarie necessarie nei limiti di quelle a tale scopo disponibili, nonché le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari.

In relazione alle risorse finanziarie la disposizione recita testualmente che occorre prevedere "l'impiego delle risorse proprie e di quelle attribuite dallo Stato e dall'Unione europea". La disposizione aggiunge inoltre che le amministrazioni sono tenute a realizzare le attività di formazione con risorse interne, individuando al proprio interno i dirigenti e i funzionari aventi competenze e conoscenze idonee e destinando specifici percorsi formativi per creare figure di docente e di tutor.

**Assunzione disabili.** L'articolo 1, comma 14-septies prevede, per il settore pubblico e per quello privato, la possibilità di individuare, con riferimento alla quota riservata dalla normativa vigente all'assunzione obbligatoria di soggetti rientranti nelle categorie protette, eventuali riserve in favore dei gruppi di persone con disabilità per i quali si riscontra una maggiore difficoltà di inserimento lavorativo.

**Concorsi.** L'articolo 1-bis reca un complesso di disposizioni in materia di concorsi per il reclutamento di personale da parte delle pubbliche amministrazioni. Il comma 1, lettera a), numero 1), e lettera b), reca alcune integrazioni della disciplina dei concorsi unici; si prevede che gli stessi possano essere organizzati su base territoriale, si definiscono le possibilità di utilizzo delle graduatorie di altri ambiti territoriali del medesimo concorso e si contempla la possibilità di utilizzo del personale dell'associazione Formez PA anche per la costituzione dei comitati di vigilanza dei medesimi concorsi unici. Il numero 2) della suddetta lettera a) introduce un limite massimo dei candidati idonei. L'Ufficio Legislativo del Ministro per la Pubblica Amministrazione ha chiarito che, *"la misura in argomento, benché di portata generale, non è applicabile ai reclutamenti disciplinati da misure particolari, quali quelli relativi al personale sanitario, scolastico, universitario, della ricerca dell'Istituto superiore di sanità,*

*come pure – anche se non espressamente indicati– sono da ritenere indubbiamente esclusi dal suo ambito di applicazione anche i reclutamenti del personale in regime pubblicistico”*. La successiva lettera c) prevede che, fino al 31 dicembre 2026, i bandi di concorso possano contemplare lo svolgimento della sola prova scritta (dall’ambito della deroga sono escluse le procedure concorsuali inerenti a profili professionali apicali e quelle relative alle aree dirigenziali). La lettera d) modifica la formulazione letterale di una norma sulle tabelle contrattuali di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti dei dipendenti pubblici, al fine di assicurare l’applicazione delle stesse tabelle anche al personale svolgente servizio presso un’amministrazione diversa da quella di appartenenza.

**Compensi commissione.** L’articolo 1-ter reca alcune modifiche alla disciplina dei compensi per i componenti delle commissioni dei concorsi per il reclutamento del personale pubblico e dei compensi per il personale di supporto allo svolgimento dei medesimi concorsi.

La disciplina suddetta è posta dall’articolo 3, comma 13, della L. 19 giugno 2019, n. 56, e successive modificazioni, e dal relativo decreto attuativo - D.P.C.M. 24 aprile 2020.

**Osservatorio nazionale del lavoro pubblico.** L’articolo 2, commi 1 e 2, istituisce l’Osservatorio nazionale del lavoro pubblico al fine di promuovere lo sviluppo strategico del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e le connesse iniziative di indirizzo in materia di lavoro agile, innovazione organizzativa, misurazione e valutazione della performance, formazione e valorizzazione del capitale umano, e di garantire la piena applicazione delle attività di monitoraggio sull’effettiva utilità degli adempimenti richiesti dai piani non inclusi nel Piano, anche con specifico riguardo all’impatto delle riforme in materia di pubblica amministrazione. Conseguentemente, vengono soppressi l’Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche e la Commissione tecnica per la performance.

**Assunzioni giovani.** L’articolo 3-ter riconosce a determinate pubbliche amministrazioni, fra cui le Università, la possibilità di assumere, nel limite del 10 per cento delle loro facoltà assunzionali, giovani laureati con contratto di apprendistato o, attraverso apposite convenzioni, studenti di età inferiore a 24 anni con contratto di formazione e lavoro, da inquadrare nell’area funzionari. I contratti di apprendistato e le convenzioni con le istituzioni universitarie devono essere stipulati entro il 31 dicembre 2026. Si prevede altresì che, nei limiti

delle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione, al termine dei suddetti contratti, il rapporto di lavoro si trasformi a tempo indeterminato, a condizione della sussistenza dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego e della valutazione positiva del servizio prestato.

Le medesime pubbliche amministrazioni possono stipulare, fino al 31 dicembre 2026, convenzioni non onerose con istituzioni universitarie aderenti alla CRUI (Conferenza dei rettori delle Università italiane) e finalizzate alla individuazione di studenti di età inferiore a 24 anni che hanno concluso gli esami previsti dal piano di studi, da assumere a tempo determinato con contratti di formazione e lavoro (comma 2).

Si dispone infine la possibilità per i bandi di concorso per l'accesso al pubblico impiego di prevedere che il punteggio del titolo di studio richiesto per l'accesso sia aumentato fino al doppio qualora il titolo sia stato conseguito nei cinque anni antecedenti alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione (comma 4).

**Competenza del MUR.** L'Art.9, al comma 1, lettera a), modifica l'articolo 51-ter del decreto legislativo n. 300 del 1999, in materia di competenze del Ministero dell'università e della ricerca. Tale articolo reca un elenco di aree funzionali in relazione alle quali il Ministero citato svolge le funzioni di spettanza statale. Con la novella in esame tale elenco viene integrato con le seguenti nuove aree funzionali: - supporto alle attività degli Osservatori, nazionale e regionali, per la formazione sanitaria specialistica (articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368) e dell'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie (articolo 10 del d.m. 19 febbraio 2009); - promozione del coordinamento delle attività di ricerca delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine di perseguire obiettivi di eccellenza e incrementare la sinergia e la cooperazione tra gli enti citati ed il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, nonché valutazione dei progetti di ricerca.

**Incarichi professori e ricercatori.** L'art. 9, comma 2-bis aggiunge, all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 10, il seguente comma 10 -bis *“I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì assumere, previa autorizzazione del rettore, incarichi senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici o privati anche a scopo di lucro, purché siano svolti in regime di indipendenza, non comportino l'assunzione di poteri esecutivi individuali, non determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza*

*e comunque non comportino detrimento per le attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza". Il comma 2-ter fornisce, inoltre, un'interpretazione autentica del primo periodo del comma 10: "Il primo periodo del comma 10 dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con specifico riferimento alle attività di consulenza, si interpreta nel senso che ai professori e ai ricercatori a tempo pieno è consentito lo svolgimento di attività extra-istituzionali realizzate in favore di privati o enti pubblici ovvero per motivi di giustizia, purché prestate senza vincolo di subordinazione e in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata al loro svolgimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214" (limite massimo del trattamento economico dei dipendenti pubblici).*

**Premialità.** L'art. 9, commi 3 e 4, recano una disciplina concernente la possibilità di corrispondere un riconoscimento economico premiale in favore di personale delle università e degli enti pubblici di ricerca, in relazione alla partecipazione a progetti di ricerca capaci di attrarre risorse mediante bandi competitivi nell'ambito dell'Unione europea e a livello internazionale, non ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. In particolare, il comma 3 aggiunge un comma 1-bis all'art. 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, prevedendo la possibilità di istituire un Fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definite le modalità di erogazione della quota premiale in favore di professori e ricercatori, anche a tempo determinato, entro il limite massimo, anche nel caso di partecipazione a più progetti di ricerca, del 30 per cento del trattamento economico individuale, per il solo periodo di realizzazione dei progetti da cui derivano i fondi e comunque nel limite della disponibilità delle risorse di cui al primo periodo, tenendo conto dell'impegno individuale nella elaborazione e nella realizzazione degli interventi proposti e finanziati, nonché dei principi di trasparenza, imparzialità e oggettività.

**Chiamate dirette.** L'art. 9, comma 3-bis, consente alle università statali e non statali di procedere, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, alle chiamate dirette previste dall'articolo 1, comma 9, della L. n. 230/2005, anche in deroga ai requisiti temporali di stabilità ivi previsti. È stabilito che tali istituzioni debbano essere direttamente impegnate nel rafforzamento e nella

creazione di infrastrutture di ricerca o nella realizzazione o nell'ammodernamento di infrastrutture tecnologiche di innovazione. La concessione di tale facoltà è espressamente collegata allo scopo di conseguire gli obiettivi del PNRR per la Missione 4, «Istruzione e Ricerca» – componente 2, «Dalla ricerca all'impresa» – Linea di investimento 3.1, «Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione» nonché di favorire l'apporto delle migliori professionalità accademiche e di ricerca nonché il rientro dei migliori studiosi dall'estero, esclusivamente entro il 31 dicembre 2025.

**Contributi previdenziali.** L'Art. 21, comma 2, differisce dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine finale di applicazione della norma transitoria che esclude le sanzioni civili e gli interessi di mora per il caso di mancato versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria da parte delle pubbliche amministrazioni. La norma transitoria oggetto di differimento concerne i contributi (ivi compresa la quota a carico del lavoratore) inerenti a rapporti di lavoro dipendente o a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (o a "figure assimilate" a questi ultimi).

**Nazionalità.** L'Art. 27-bis dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, negli atti e nei documenti delle pubbliche amministrazioni il termine «razza» sia sostituito dal termine «nazionalità».

IL DIRETTORE GENERALE  
Avv. Francesco Bonanno  
Firmato digitalmente

R.p.A: Dott.ssa Elvira Russo